



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 20 del 14/06/2021

INDICE

ART. 1 - RIFERIMENTI STATUTARI

ART. 2 - AMBITI DI COMPETENZA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 5 - REVISIONE PERIODICA, SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 6 - PUBBLICITA', ACCESSO E VISIONE DELL'ALBO

ART. 7 - EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
RIFERIMENTI STATUTARI

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, il Comune intende privilegiare le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Al fine di conoscere e di individuare gli scopi di tali forme associative, viene istituito presso il Comune di Porto Viro l'Albo delle Associazioni operanti sul territorio nei settori di competenza dell'attività amministrativa comunale.

ART. 2
AMBITI DI COMPETENZA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'Albo consentirà la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti l'attività, le finalità e la struttura di tali istituti di partecipazione, consentendo all'Amm.ne Comunale di avere un quadro preciso e completo dell'associazionismo locale.

L'Albo è suddiviso nei seguenti ambiti di specializzazione:

1. Ambiente
2. Cultura, scuola, educazione
3. Volontariato, terza età, problemi sociali
4. Sport, tempo libero
5. Promozione del territorio

Nel caso l'attività dell'associazione riguardi più ambiti sarà presa in considerazione l'attività prevalente.

Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:

- svolgano la propria attività senza fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
- siano costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- abbiano sede e/o svolgano la propria attività in modo continuativo nel Comune di Porto Viro.
- Prevedano all'interno dello statuto/atto costitutivo:
 - assenza di fini di lucro
 - gratuità delle cariche associative
 - finalità dell'organismo associativo compatibili con il presente regolamento

Possono essere altresì iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che sostengono partiti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

ART. 3
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo consegue alla presentazione di una domanda di iscrizione, in carta libera, su apposito modulo predisposto dagli uffici preposti e disponibile sul sito internet del Comune, sottoscritta dal presidente o dal rappresentante legale dell'Associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Atto costitutivo
- Statuto-regolamento dell'Associazione.
- Relazione sull'attività abitualmente svolta dall'Associazione .

ART 4
ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del responsabile dell'apposito servizio comunale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del responsabile del servizio competente, per l'assenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative in materia.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'Albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

ART. 5
REVISIONE PERIODICA, SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo perdura in costanza di esistenza dell'associazione.

Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione statutaria al fine di consentire le verifiche di cui al precedente art. 4.

Nel caso in cui in tale sede si accertassero motivi ostativi, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa temporaneamente, con applicazione della procedura di cui al comma 2 dell'art. 4

L'eventuale accertata interruzione dell'attività da parte dell'associazione comporta l'automatica sospensione dell'iscrizione per il corrispondente periodo.

L'Amministrazione, tramite gli uffici preposti, si riserva in ogni momento di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'Albo.

Il responsabile della tenuta dell'Albo provvede comunque d'ufficio, con cadenza almeno triennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

La cancellazione può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- mancata produzione dei documenti ed informazioni richieste per il mantenimento dell'iscrizione, entro i termini stabiliti.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è formalmente comunicato entro 30 giorni all'associazione interessata.

L'associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Ogni comunicazione e rapporto con le associazioni iscritte è rivolta e tenuta con il legale rappresentante ed è inviata all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o dell'ultima variazione segnalata.

ART. 6

PUBBLICITA', ACCESSO E VISIONE DELL'ALBO

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dei requisiti e delle modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni il Comune assicura la massima pubblicità sia nell'albo pretorio on line, sia sul sito web dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il consenso dei soggetti interessati, e limitatamente ai dati cui sia stato dato l'assenso, cura la pubblicazione dell'albo delle associazioni sul proprio sito istituzionale.

Copia dell'Albo è inoltre depositata presso il servizio comunale preposto e potrà essere consultata da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso agli atti.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 7

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

Nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, nonché ai fini dell'ottenimento del patrocinio comunale, rappresenta titolo preferenziale l'iscrizione al presente Albo, che permane comunque obbligatoria per poter partecipare alle consulte di settore istituite dall'Amministrazione Comunale e per beneficiare dei contributi economici ordinari di cui all'art. 7 del vigente Regolamento per l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni, con esclusione dei contributi straordinari previsti dall'art. 8 del medesimo regolamento, i quali, per le caratteristiche di eccezionalità, potranno essere comunque erogati anche in carenza di iscrizione all'Albo.

Le associazioni iscritte potranno inoltre beneficiare di un servizio di informazione relativamente alle norme e circolari riguardanti l'associazionismo ed il volontariato.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.